

La responsabilità extracontrattuale dell'organizzatore di gare podistiche su strada

Guido Martinelli

Esperto Centro Studi & Ricerche FIDAL

L'organizzazione di qualsiasi gara o manifestazione sportiva, così come ogni attività umana, può essere fonte di responsabilità, responsabilità intesa nella sua accezione più lata e pertanto si imporrebbe uno studio sotto il profilo della responsabilità contrattuale, extracontrattuale e penale.

Nelle pagine che seguiranno l'analisi verrà limitata allo studio delle problematiche nascenti dalla responsabilità extracontrattuale della quale la dottrina specialistica del settore e la giurisprudenza si sono a lungo interessate.

È comunque preliminare a qualsiasi indagine successiva l'individuazione del soggetto sul quale tale responsabilità grava.

È questo il motivo per cui è stato più volte sottoposto all'esame sia della dottrina che della giurisprudenza il problema dell'identificazione dei limiti della responsabilità in cui l'organizzazione di competizioni sportive incorre a causa del verificarsi di eventi dannosi accaduti durante o in occasione delle competizioni medesime.

Con il termine "organizzatore" s'intende la persona fisica, giuridica, l'associazione, il Comitato che, assumendosi tutte le responsabilità nell'ambito del regolamento giuridico dello Stato e dell'ordinamento sportivo, promuove l'incontro di uno o più atleti per il raggiungimento di

un risultato, indipendentemente dalla presenza di spettatori.

È principio generale che lo svolgimento delle manifestazioni sportive sia attuato nel rispetto del "neminem laedere", pertanto adottando misure idonee ad evitare danni agli atleti ed agli spettatori.

In tale affermazione siamo confortati da giurisprudenza ormai consolidata la quale ribadisce che sull'organizzatore di manifestazioni sportive incombe sia l'onere di attenersi alle disposizioni dei regolamenti federali, nonché alle prescrizioni dettate dall'autorità di P.S., sia l'onere di osservare le comuni regole di prudenza imposte dalle esigenze concrete e che variano da disciplina sportiva a disciplina sportiva (valga per tutte le Cass. 16/01/85 n. 97).

Riassumendo è possibile affermare che vi è responsabilità dell'organizzatore:

1. verso gli atleti;
 2. verso gli spettatori, qualora l'evento dannoso derivi da inadeguatezza dei mezzi e strumenti sportivi utilizzati, da scelte improprie di luoghi o dalla inesperienza degli atleti;
 3. qualora l'evento dannoso sia derivato, e sia quindi ascrivibile, alla condotta colposa di un suo preposto.
- Si applicano, in quest'ultimo caso, i principi contenuti nell'articolo 2049 c.c. che disciplina la responsabilità dei padroni e dei committenti.

Infatti l'organizzatore è chiamato a rispondere degli eventuali eventi dannosi verificatisi durante lo svolgimento della manifestazione anche qualora siano conseguenza dei comportamenti colposi tenuti dai suoi ausiliari e collaboratori i quali, in esecuzione di un incarico ricevuto, pongono in essere attività inerenti lo svolgimento della gara.

Si pensi all'attività posta in essere dai commissari di percorso e dai direttori di gara, attività che ha un'importante incidenza a livello organizzativo e che può, conseguentemente, essere anche fonte di danni.

È sufficiente, a titolo di esempio, ricordare quali fonti di responsabilità indiretta a carico dell'organizzatore, la collisione della vettura del direttore di gara con un atleta per condotta colposa del primo, un'errata segnalazione del percorso all'atleta che lo porta a trovarsi in una situazione pericolosa fonte di danni.

In tali casi, si ribadisce, oltre alla responsabilità diretta del collaboratore, è riscontrabile anche la responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. dell'organizzatore.

Non è viceversa riscontrabile alcuna responsabilità in capo all'organizzatore qualora l'evento dannoso sia stato prodotto dal mancato intervento di forze dell'ordine presenti nel luogo di svolgimento della manifestazione, o qualora sia la conseguenza di un comportamento di un atleta o di uno spettatore.

Infatti nei casi prospettati viene meno il nesso eziologico che necessariamente deve sussistere tra l'azione o l'omissione dell'organizzatore e l'evento dannoso.

In base alla teoria comunemente accettata della "conditio sine qua non" l'agente non è chiamato a rispondere qualora il suo comportamento non sia causa diretta od indiretta dell'evento dannoso, ovvero qualora sia intervenuto un fatto del tutto estraneo (ad esempio caso fortuito, fatto del terzo)

tale da interrompere il rapporto di causalità tra azione od omissione e danno, rapporto sempre e comunque richiesto dall'art. 2043 c.c., norma base in tema di responsabilità extracontrattuale.

È infatti opportuno rilevare che secondo un costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di Cassazione è attribuibile "efficienza giuridica, ai fini della responsabilità, anche ad un nesso mediato ed indiretto fra condotta ed evento" (valga per tutte Cass. 19/09/58 n. 3012).

Pertanto, in base all'enunciato principio, l'organizzatore risponde dei danni prodottisi durante la manifestazione anche qualora la sua condotta non sia causa diretta dell'evento dannoso, ma abbia comunque determinato uno stato di cose senza il quale il danno non si sarebbe prodotto.

Così posti i termini generali della questione qui in esame passiamo ora ad analizzare in particolare le problematiche relative alla responsabilità dell'organizzatore di gare podistiche su strada.

Le fonti giuridiche richiamabili in tale ipotesi sono il già più volte citato art. 2043 c.c. e l'art. 9 Cod. Strada disciplinante in modo dettagliato le competizioni sportive su strada.

Quest'ultima norma afferma che sono vietate le competizioni sportive con veicoli od animali e quelle atletiche qualora si svolgano su strade ed aree pubbliche (luoghi normalmente destinati ad usi diversi dalle competizioni) salvo che non siano autorizzate dalla competente autorità.

Con esclusivo riferimento alle gare podistiche, quest'ultima è da individuare nel Sindaco del Comune in cui deve svolgersi la gara o nel Prefetto qualora la manifestazione interessi il territorio di più Comuni.

Nelle autorizzazioni così rilasciate saranno indicate le specifiche prescrizioni alle quali le gare medesime sono subordinate.

All'organizzatore è infatti demandato

il rispetto sia delle disposizioni particolari e specifiche relative a ciascuna singola disciplina sportiva contenute nelle autorizzazioni dell'autorità competente, che delle generiche norme di prudenza, in quanto le prime non sono di per sé sufficienti a garantire la sicurezza degli atleti e del pubblico durante la manifestazione sportiva; difficilmente saranno infatti in grado di coprire "le zone marginali della pericolosità inerente ad una competizione sportiva", zone che pertanto dovranno essere coperte con misure dettate dall'esperienza dell'organizzatore (Perseo, Sport e Responsabilità Civile in Arch. Giurid. Circolaz. e Sin. Stradali 1963 n. 7-8 pag. 151).

Tornando all'analisi dell'art. 9 Cod. Strada, si rileva che la mancanza dell'autorizzazione, od il mancato rispetto delle prescrizioni in essa contenute, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa il cui quantum, diverso a seconda delle ipotesi, è indicato nella disposizione richiamata.

Comunque è il caso di precisare che la concessione della prescritta autorizzazione non solleva l'organizzatore da responsabilità per il verificarsi di eventuali eventi dannosi verificatisi durante lo svolgersi della gara, né, del resto, la mancata autorizzazione fa sorgere alcuna responsabilità in assenza del verificarsi di eventi di danno (Cfr. Frattarolo La responsabilità civile per le attività sportive, Milano 1984, 65-66).

Sempre in riferimento alle manifestazioni sportive su strada, ed in particolare alla corsa, occorre distinguere l'ipotesi in cui la manifestazione avviene in "circuiti chiusi" da quella in cui avviene in "circuiti aperti".

Nel primo caso la gara si svolge in un tratto di strada che pur essendo destinata al pubblico transito è, nel periodo necessario allo svolgimento della gara medesima, chiusa al traffico; nella seconda ipotesi, invece, la ma-

nifestazione sportiva è realizzata su strada percorsa dal normale traffico.

È di naturale evidenza che nell'ultimo caso prospettato le cautele che l'organizzatore deve adottare siano molteplici e sicuramente più incisive di quelle da adottare nel caso in cui la gara si svolga in "circuiti chiusi".

All'uopo è sufficiente pensare al necessario intervento delle forze dell'ordine richiesto dall'organizzatore, alla predisposizione di un adeguato servizio fornito da propri addetti ed avente lo scopo di dare protezione sia ai partecipanti che al pubblico.

Da rilevare infine che nelle gare a circuito aperto, l'organizzatore è tenuto a rispettare, e a far rispettare sia ai partecipanti che ai terzi, le regole del Codice della Strada nonché le norme di comune prudenza.

Conseguentemente anche i partecipanti sono tenuti al rispetto delle prescrizioni sia generiche che specifiche dettate per la disciplina sportiva praticata.

In particolare l'organizzatore di competizioni su strada (corsa su strada, ma anche corsa su pattini, ciclo-cross...), in ragione del fatto che la manifestazione si svolge in luoghi normalmente destinati ad usi diversi, e precisamente alla circolazione pubblica, è tenuto ad adempiere sia prima che durante la gara ad incumbenti diretti ad evitare il verificarsi di fatti lesivi.

In primo luogo l'organizzatore ha il "dovere preventivo" di verificare se il luogo scelto per la competizione sportiva sia tale da garantire il normale svolgimento tecnico - sportivo della competizione stessa, nonché la sicurezza degli atleti e degli spettatori.

Si rileva che è compito specifico della P.A. il provvedere alla manutenzione delle strade aperte al pubblico transito e pertanto la stessa ha l'obbligo di eliminare le "insidie o i trabocchetti" che possono essere fonte

di danno agli utenti delle strade medesime.

Ciò non toglie che colui che organizza gare su strada (anche quindi una gara podistica in cui i partecipanti non utilizzano altri strumenti se non le proprie forze fisiche) ha l'obbligo di verificare non solo se il percorso di gara abbia le caratteristiche tecniche necessarie a garantire il corretto svolgimento della manifestazione, ma anche di accertare se il percorso medesimo sia privo di quelle insidie e trabocchetti che nel caso di specie potrebbero essere causa di eventi lesivi in capo agli atleti.

Il mancato adempimento di quanto indicato comporta a carico dell'organizzatore il sorgere di responsabilità qualora i partecipanti subiscano danni causati da insidie o trabocchetti del percorso non rilevati e dei quali non sia stata presentata domanda alla P.A. di idonea correzione da parte degli organizzatori.

Inoltre incombe sempre sull'organizzatore il dovere non solo "preventivo", ma anche "costante", e quindi esistente durante l'intero svolgimento della competizione, di adempiere ad eventuali prescrizioni emanate dalla competente autorità che abbia potestà dispositive generali sul luogo (vedi art. 9 Cod. Strada) e comunque a tutte le norme cogenti per la generalità dei soggetti di diritto che riguardano l'uso del luogo in questione; non ultime le norme del Codice della Strada se la competizione si svolge in "circuito aperto".

Per concludere la disamina delle problematiche legate alla responsabilità di carattere extracontrattuale degli organizzatori di gare podistiche su strada si ritiene utile dare alcune prescrizioni di carattere pratico ai quali questi ultimi devono attenersi al fine di evitare o quantomeno diminuire, il verificarsi del fatto lesivo.

Come più volte ribadito, l'organizzatore è responsabile per ogni evento dannoso subito nel corso della mani-

festazione dagli atleti, dagli spettatori e dai terzi interessati o meno alla gara qualora l'evento stesso sia in rapporto causale con un comportamento colposo (omissivo o commissivo) dell'organizzatore stesso.

Pertanto al fine di evitare il sorgere di focolai di danno quest'ultimo potrà apporre cartelli segnalatori, impartire con manifesti le opportune disposizioni ai concorrenti ed al pubblico, innalzare transenne o altri sistemi protettivi a tutela degli spettatori, predisporre nel corso dello svolgimento della competizione un servizio di sorveglianza diretta ad impedire il verificarsi del danno.

Risulta evidente che il tipo e la natura delle misure saranno diversi a seconda del rischio che è insito nella disciplina sportiva praticata, occorreranno infatti misure più specifiche ed incisive nelle gare nelle quali vengono usati veicoli a motore rispetto a quelle di carattere atletico.

A tal fine occorrerà fare riferimento, come più volte rilevato, alle prescrizioni dettate dall'autorità rilasciante la prescritta autorizzazione, nonché ai regolamenti sportivi.

Un breve cenno merita la disamina del problema concernente i danni subiti durante la manifestazione sportiva dai partecipanti minori, nonché dei danni da questi ultimi cagionati e conseguenti a fatto illecito (art. 2048 c.c.).

Mentre nella prima ipotesi si ricade nell'ambito dell'applicazione della normativa dettata in materia di responsabilità contrattuale sul presupposto che con l'iscrizione o una qualsivoglia gara sportiva vi è assunzione da parte dell'organizzatore della stessa dell'obbligo di approntare ogni cautela idonea ad evitare il verificarsi di danni a carico dei partecipanti ed assicurare così la loro integrità fisica, nella seconda ipotesi prospettata si ricade nella previsione dell'art. 2048 c.c. Il comma il quale recita "I precettori e coloro che insegnano un me-

stiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza".

La prova liberatoria è data dal "non avere potuto impedire il fatto" ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo indicato, pertanto il richiesto del risarcimento si libera fornendo la prova positiva di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'insorgenza del fatto dannoso; non risponderà del fatto lesivo quando questo riveste il carattere della imprevedibilità e dell'eccezionalità, venendo quindi meno il nesso causale che necessariamente deve esistere tra la mancata vigilanza e l'evento lesivo.

Si ricorda che l'obbligo di vigilanza che grava sul precettore è inversamente proporzionale alla maturità dell'allievo, maturità che non è desumibile esclusivamente dalla età anagrafica ma che è anche il risultato dell'educazione ricevuta e che pertanto sarà oggetto di valutazione in concreto da parte del giudice di merito.

Chiaramente il precettore, anche sportivo, nella scelta delle misure da adottare al fine di evitare il verificarsi degli illeciti da parte degli allievi dovrà tenere conto di tutta una serie di circostanze, tra le quali l'età degli stessi, il grado di pericolosità della disciplina sportiva insegnata, il luogo in cui questa è esercitata.

Nella nozione di precettore ed insegnante ricade senza ombra di dubbio anche l'istruttore sportivo che spesso è legato da un rapporto di dipendenza con associazioni od altre organizzazioni che, in tal caso, possono essere chiamate a rispondere a titolo di responsabilità indiretta ai sensi dell'art. 2049 c.c. o, secondo alcuna giurisprudenza, ancora in base all'art. 2048 c.c. (Cass. 22/10/65 n. 2202 in Foro It. 1966 I, 955).

Quanto fin qui affermato è sicuramente applicabile anche alla associazione o all'ente che provvede all'or-

ganizzazione di una manifestazione sportiva, interessante a tal proposito è anche la posizione dei direttori di gara i quali, in esecuzione di un incarico ricevuto dall'organizzatore medesimo, esercitano compiti di direzione, controllo e disciplina della gara garantendone il corretto e leale svolgimento.

Pertanto, dovendo tutelare anche l'integrità fisica dei contendenti devono provvedere all'adozione di ogni idonea misura affinché in concreto vengano ridotte al minimo le possibilità di eventi lesivi scaturenti dallo scorretto comportamento dei partecipanti. In caso contrario, ovvero qualora dal fatto illecito di quest'ultimi consegua un danno nei confronti dei terzi, il direttore di gara può essere chiamato a risponderne, quanto meno a titolo di responsabilità concorrente, con l'organizzatore della manifestazione.

Da quanto si apprende dall'analisi di queste pagine appare del tutto evidente il pesante onere che grava sull'organizzatore di competizioni sportive, anche volendo limitare il discorso al campo della responsabilità civile.

Per tali ragioni, nell'esercizio dell'attività agonistica è venuta a crearsi una prassi che risponde ad un tentativo degli organizzatori stessi di alleggerire la loro "scomoda posizione" quantomeno nei confronti degli atleti partecipanti alla gara.

Infatti è frequente l'inserimento nei regolamenti sportivi di clausole di esonero dalla responsabilità, clausole che trovano la loro disciplina giuridica nell'art. 1229 comma 2.

A tale proposito vale la pena ricordare che la dottrina specialistica del settore a lungo si è interrogata sulla validità di tali clausole e le conclusioni alle quali più frequentemente è giunta propendono per la nullità assoluta delle stesse in quanto è facile pensare che la loro sottoscrizione può avere come effetto quello di disincentivare l'adozione, da parte dell'organizzatore

e dei suoi ausiliari, di quelle misure idonee ad evitare gli eventi lesivi durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive (La responsabilità civile nell'esercizio delle attività sportive. Guido Vidiri - In Giustizia Civile 1994 pag. 189-220).

Vi è anche chi sostiene che le richiamate clausole di esonero della responsabilità degli organizzatori e dei collaboratori vengano a derogare a principi di ordine pubblico (vedi Frattarolo, La Responsabilità civile per le attività sportive, Milano 1984, 121).

Pertanto tenuto conto delle pesanti responsabilità gravanti sull'organizzatore, nonché dei dubbi avanzati in merito alla validità delle clausole di esonero della responsabilità medesima appare opportuna la stipulazione di polizze assicurative, ove la Compagnia assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'assicurato (nella specie l'organizzatore) per i danni cagionati a terzi (morte, lesioni personali, danni a cose) nei limiti previsti dalla legge.

In riferimento al caso specifico dell'organizzatore di gare podistiche su strada si ribadisce l'opportunità della stipulazione di polizza che lo tuteli dalla responsabilità civile per rischi diversi.

Con tale contratto, infatti, la Compagnia Assicuratrice si impegna a rispondere delle somme che l'organizzatore è tenuto a pagare a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi, sia per lesioni personali sia per danni a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante lo svolgimento della competizione.

A questo punto merita spendere qualche parola per chiarire il concetto di "terzo" al fine di evitare sgradite sorprese al momento della richiesta di risarcimento del danno alla Compagnia di assicurazione.

"Terzo" rispetto all'organizzatore di gare sportive non è solo il pubblico

che assiste alle stesse, ma anche il partecipante associato all'ente organizzatore medesimo.

Questa distinzione tra il concetto di organizzatore e quello di associato partecipante alla manifestazione deve essere ben chiara al momento della stipulazione della polizza assicurativa e deve apparire in modo indubbio nelle relative clausole.

In caso contrario esiste il rischio che la compagnia assicuratrice non risarcisca il danno subito dall'associato partecipante alla manifestazione sportiva in quanto identifica tale soggetto con l'ente organizzatore stipulante la polizza assicurativa contro la responsabilità civile per danni cagionati a terzi.

È evidente che se il rischio assicurato è la responsabilità civile per danni eventualmente subiti dai terzi in un determinato contesto di tempo e luogo (ad esempio durante la manifestazione sportiva) affinché, in base alle norme contrattuali, sia possibile il risarcimento del danno subito dall'associato partecipante è necessario che non ci sia identificazione tra quest'ultimo e l'organizzatore assicurato.

Il problema dell'assunzione di tale rischio da parte di una Compagnia di assicurazione non è ignoto al legislatore tant'è vero che il comma 6 dell'art. 9 del Cod. Strada prescrive che il Prefetto concede l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione richiesta dalla normativa solo qualora gli organizzatori abbiano stipulato idoneo contratto di assicurazione per la responsabilità civile ai sensi dell'art. 3 legge 990/69.

Tale articolo prevede che non si possano autorizzare gare e competizioni sportive con veicoli a motore e relative prove, anche se realizzate in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a stipulare assicurazione per la responsabilità civile ai sensi della legge 996/69, nonché per eventuali danni causati alle strade ed alle relative attrezzature.

È evidente che il legislatore nel prevedere questa prescrizione cogente solo per le competizioni ove vengono impiegati veicoli a motore ha individuato i danni che in tali gare possono prodursi a carico sia dei partecipanti che di terzi e li ha valutati più numerosi di quelli che eventualmente possano derivare durante lo svolgimento di manifestazioni sportive su strada nelle quali non vengono usati veicoli a motore, quali ad esempio la corsa a piedi.

Tale considerazione, che pur trova il

suo fondamento in precisi dati statistici, non è sufficiente per escludere l'utilità di stipulare polizze assicurative della responsabilità civile anche qualora si organizza una gara ciclistica o a piedi, o comunque senza l'uso di veicoli a motore durante la quale possono comunque verificarsi gravi eventi lesivi sia a danno degli atleti partecipanti che del pubblico.

Pertanto in una prospettiva "de iure condendo" e quindi in attesa che il legislatore subordini l'autorizzazione per lo svolgimento delle manifesta-

zioni sportive podistiche, ciclistiche, ecc. alla stipulazione delle polizze assicurative di cui sopra, si consiglia agli organizzatori di tali manifestazioni di "alleggerire" la loro posizione giuridica mediante la volontaria stipulazione delle polizze assicurative indicate.

*Indirizzo dell'Autore:
Dott. Guido Martinelli
Via Marzabotto, 15
40133 Bologna*

